



DI CELESTE VIVENZI

Il regime agevolato forfettario è riservato alle persone fisiche (imprese e lavoratori autonomi) e ha sostituito tutti i regime agevolati esistenti (regime delle nuove iniziative produttive, di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e degli «ex minimi»). Tale regime forfettario è stato introdotto dalla legge di Stabilità n. 190-2014 e modificato nei contenuti strutturali a cura della legge di Stabilità n. 208-2015 rendendo di fatto il regime in questione più appetibile agli occhi dei contribuenti (doveva rappresentare nella sostanza un atto di semplificazione tributaria in nome del nuovo rapporto fisco-contribuente). Tale regime costituisce un regime naturale, fatto salvo l'applicazione del regime ordinario con vincolo di applicazione triennale, che prevede una tassazione pari al 15% ridotta al 5% in caso nuove attività per un periodo massimo di

cinque anni (tale possibilità è legata al possesso di alcuni requisiti: il non esercizio di attività nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività; - l'attività non deve costituire mera prosecuzione di altra attività svolta in precedenza come dipendente o autonomo; - la prosecuzione di altra attività svolta da altro soggetto deve rispettare i limiti di ricavi/compensi). Pur in assenza di qualsiasi obbligo legislativo (la legge non dice nulla a proposito) l'Agenzia delle entrate con la circolare n. 10/E del 4 aprile 2016 ha ribadito che i contribuenti che adottano il regime forfettario devono fornire apposite informazioni attraverso la compilazione del quadro RS del modello dichiarativo di riferimento. Le informazioni spaziano nei seguenti ambiti:

a) dati dei compensi erogati a fronte dell'assenza di operare la ritenuta d'acconto (richi da RS 371 a RS 373), posto che i soggetti in questione non rivestono la qua-

lifica di sostituti d'imposta e quindi sono esonerati dalla presentazione del modello 770 e delle certificazioni;

b) soggetti esercenti attività d'impresa: devono indicare nei righi da RS 374 a RS 378, il numero complessivo delle giornate retribuite relative a lavoratori dipendenti, a quelli impiegati con contratto di somministrazione di lavoro e quelli assunti a tempo parziale nonché per gli apprendisti; tali soggetti devono poi indicare il numero complessivo di mezzi di trasporto/autovetture posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell'attività alla data di chiusura del periodo d'imposta; viene poi chiesto di indicare l'ammontare del costo sostenuto per l'acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci e le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa, i costi sostenuti per il godimento di beni di terzi, quali canoni di locazione, leasing, noleggio o affitto d'azienda,

nonché l'ammontare complessivo delle spese sostenute nel corso del periodo d'imposta per gli acquisti di carburante;

c) soggetti esercenti attività di lavoro autonomo: devono indicare nei righi da RS 379 a RS 381 il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per le prestazioni professionali e i servizi direttamente afferenti l'attività artistica o professionale del contribuente, nonché i consumi, riferibili alle spese sostenute nell'anno per i servizi telefonici, i consumi di energia elettrica e i carburanti/lubrificanti utilizzati per la trazione di autoveicoli.

Continuando nell'analisi della compilazione del quadro in questione vi è un ulteriore dubbio che rende lecita la domanda e l'ufficializzazione di una risposta da parte dell'amministrazione finanziaria, ovvero se i costi devono essere indicati al netto o al lordo della relativa Iva assolta. A rigor

di logica, in quanto il regime non consente la detrazione dell'Iva, parrebbe sostenibile considerare le spese al lordo dell'Iva ma come è noto, nel nostro campo, l'interpretazione è facile da smentire.

In conclusione quello che appare inconfutabile è che il contribuente che adotta il regime forfettario, al fine di poter rispondere a tutte le richieste contenute nel quadro RS del modello redditi, dovrà tenere la contabilità con le stesse modalità previste per il soggetto che adotta il regime ordinario rendendo di fatto ancora inattuata e molto lontana la strada della vera e propria semplificazione fiscale.

Pagina a cura
DELL'UFFICIO STAMPA
E RELAZIONI ESTERNE
DELL'ANCL,
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
CONSULENTI DEL LAVORO
Tel: 06/5415742
www.anclsu.com

Sicurezza, sanzioni in tempi certi

Non provvedere al pagamento delle sanzioni amministrative per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro entro i termini assegnati, comporta la conseguente azione penale e relativa condanna: ciò anche se il pagamento è avvenuto solo pochi giorni dopo la scadenza prescritta. La Corte di cassazione con la sentenza del 16 giugno 2017, n. 30409 conferma la natura perentoria dei suddetti termini. Il Tribunale aveva condannato un datore di lavoro alla pena di 6.000,00 euro di ammenda, per le contravvenzioni relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro contestategli ai capi dell'imputazione. Proponeva appello trasmesso alla Corte di cassazione, l'imputato, sostenendo che il pagamento con poco ritardo delle rate con l'adempimento delle prescrizioni avrebbe dovuto far ritenere estinto il reato. Secondo la suprema Corte, invece, la sentenza impugnata con motivazione adeguata, immune da vizi di contraddizione o di manifesta illogicità, e con corretta applicazione dei principi giurisprudenziali di Cassazione ha evidenziato come il termine per l'adempimento dei pagamenti è perentorio; il pagamento come ritenuto dallo stesso ricorrente (anche per le rate) è avvenuto con ritardo. La speciale causa di estinzione delle contravvenzioni in materia di prevenzione antinfortunistica non opera se il pagamento della somma determinata a titolo di oblazione amministrativa avviene oltre i trenta giorni fissati dall'art. 21, comma secondo del dlgs 19 dicembre 1994, n. 758, trattandosi di termine avente natura perentoria e non ordinatoria. Il ricorso è stato dichiarato pertanto inammissibile, confermando la condanna penale.

LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE SULLA INDENNIZZABILITÀ

Infortunio, prova al lavoratore

La vigente normativa sulla indennizzabilità dell'infortunio in itinere nel percorso casa-lavoro, prevede che non sempre possa essere indennizzato dall'Inail l'infortunio occorso in costanza di uso di automezzo privato: pur tuttavia, l'allegazione di ogni prova utile della necessità di far ricorso al mezzo privato per cui rivendicare l'indennizzo è esclusivo onere del lavoratore. Così in Cassazione civile, sez. Lav., 7 luglio 2017, n. 16835. La Corte d'appello di Napoli, respingeva l'appello proposto da una lavoratrice avverso la sentenza del tribunale che aveva respinto la sua domanda intesa ad ottenere il riconoscimento delle prestazioni di legge per i postumi subiti a seguito di infortunio in itinere, allorché mentre con il proprio motociclo rientrava a casa dal posto di lavoro cadeva rovinosamente a terra. La Corte respingeva nel merito la domanda della lavoratrice sostenendo che non fosse stata adeguatamente comprovata la necessità di fare ricorso al mezzo privato. Per la cassazione di questa sentenza, ricorre la lavoratrice. Nella complessa motivazione con cui ha rigettato la domanda attorea nel merito, la Corte d'appello ha ritenuto tra l'altro che l'infortunata nulla avesse addotto e provato «circa la totale carenza all'epoca di idonei mezzi di trasporto pubblico ovvero circa l'impossibilità di fruire di corse con fermate intermedie poste ai margini della tratta interessata. Né erano state parimenti adottate prove testimoniali per «confermare la sussistenza delle allegatte esigenze che avrebbero imposto l'uso del motociclo», così come «alcuna deduzione era stata fatta circa le specifiche necessità domestiche o familiari che imponessero a costei un sollecito rientro a casa». L'art. 12 del dlgs 38/2000 prevede che «l'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato». Pronunciandosi sulla corretta interpretazione della stessa norma, la Suprema corte ha quindi riconosciuto che secondo la disciplina in vigore in materia di infortunio in itinere anche l'uso del mezzo proprio non è di ostacolo all'indennizzabilità, ma permane la condizione, già dettata dalla giurisprudenza, che l'uso sia «necessitato» ovvero che non sussista altra agevole e meno rischiosa soluzione (in particolare

attraverso l'utilizzo di mezzi pubblici che comporta un minore grado di esposizione al rischio della strada). Sulla scorta della articolata interpretazione giurisprudenziale in materia (anche precedente l'entrata in vigore della disciplina) deve peraltro riconoscersi che il requisito della necessità in discorso non deve essere inteso in senso assoluto, essendo sufficiente una necessità relativa; ossia emergente anche attraverso i molteplici fattori, non definibili in astratto, che condizionano la scelta del mezzo privato rispetto a quello pubblico (esigenze personali e familiari, altri interessi meritevoli di tutela). Nel caso in esame la Corte territoriale ha però messo in evidenza che la lavoratrice non aveva dedotto nessuna prova sulla totale carenza di mezzi pubblici lunga la stessa tratta; così come, nessuna prova era stata dedotta circa le specifiche necessità domestiche o familiari che imponessero il sollecito rientro presso l'abitazione.

Alla luce di tali considerazioni, la decisione si rivela quindi corretta sul piano logico e giuridico e si sottrae alle censure sollevate nel ricorso, atteso che chi domanda il riconoscimento dell'infortunio in itinere è tenuto a dare prova dell'uso necessitato (per un caso analogo, v. Cass. 28 novembre 2001, n. 15068 che ha escluso l'infortunio in itinere in una fattispecie in cui una lavoratrice in giovane età, che non aveva addotto particolari esigenze familiari, poteva coprire il tragitto dall'abitazione al luogo di lavoro agevolmente, sia all'andata che al ritorno, in parte mediante l'uso di un frequente mezzo pubblico ed in parte, per circa un km a piedi). La stessa prova non può ritenersi assolta per intero attraverso l'uso di generiche presunzioni (ritenendo cioè, come pure si sostiene in ricorso, in re ipsa l'esigenza di poter dedicare il massimo di tempo libero ai più svariati bisogni della vita di ciascuno e di migliorare così «la qualità della vita»). Le Sez. unite con sentenza n. 8202 del 20/4/2005 hanno anzitutto statuito che nel rito del lavoro, il convenuto deve indicare a pena di decadenza i mezzi di prova dei quali intende avvalersi. Per i suesposti motivi, il ricorso è stato rigettato.

Renzo La Costa